



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.6.2008
COM(2008) 348 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che stabilisce i contributi finanziari dovuti dagli Stati membri che contribuiscono al
Fondo europeo di sviluppo (seconda quota 2008)**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Dall'entrata in vigore del regolamento finanziario per il 9° Fondo europeo di sviluppo (FES), il Consiglio decide, su proposta della Commissione, ciascuna delle tre quote dei contributi che gli Stati membri devono versare per finanziare il FES (articolo 38 del regolamento finanziario). Per quanto riguarda gli strumenti del 9° e del 10° FES gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), i contributi sono versati direttamente dagli Stati membri alla Banca. I contributi per gli altri strumenti sono versati alla Commissione.

A norma dell'articolo 157 del regolamento finanziario per il 10° FES, la procedura applicabile ai contributi dovuti dagli Stati membri nel 2008 continua a essere disciplinata dall'articolo 38 del regolamento finanziario per il 9° FES.

Conformemente all'articolo 121 del regolamento finanziario per il 9° FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

La presente proposta riguarda la seconda quota dei contributi relativi all'esercizio 2008. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento finanziario per il 9° FES, lo scadenziario adottato per detta quota è il seguente: (1) la proposta è presentata dalla Commissione entro il 15 giugno; (2) il Consiglio si pronuncia su tale quota entro 21 giorni di calendario dalla presentazione della proposta da parte della Commissione; (3) gli Stati membri versano i contributi esigibili a titolo della quota suddetta entro 21 giorni di calendario dalla data di notifica della decisione del Consiglio.

Si ricorda infine che l'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento finanziario per il 9° FES stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce i contributi finanziari dovuti dagli Stati membri che contribuiscono al Fondo europeo di sviluppo (seconda quota 2008)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000¹ e riveduto a Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo) il 25 giugno 2005², in particolare l'allegato Ib,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE³, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento finanziario del 27 marzo 2003 applicabile al 9° Fondo europeo di sviluppo⁴, in appresso "regolamento finanziario per il 9° FES", in particolare l'articolo 38, paragrafi 1 e 2, secondo comma,

visto il regolamento finanziario del 18 febbraio 2008 applicabile al 10° Fondo europeo di sviluppo⁵, in appresso "regolamento finanziario per il 10° FES", in particolare l'articolo 157,

vista la proposta della Commissione⁶,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 157 del regolamento finanziario per il 10° FES, in pratica la procedura applicabile ai contributi dovuti dagli Stati membri nel 2008 continua a essere disciplinata dal regolamento finanziario per il 9° FES.
- (2) Il 14 ottobre 2007, la Commissione ha comunicato al Consiglio lo stato dei pagamenti da essa previsti per l'esercizio 2008 nonché lo scadenziario delle richieste di contributi. Il 20 dicembre, il Consiglio ha adottato la decisione che stabilisce, per l'esercizio 2008, lo scadenziario delle richieste di contributi degli Stati membri a titolo del 9° FES⁷.
- (3) Il 20 dicembre, il Consiglio ha inoltre adottato la decisione che stabilisce i contributi finanziari dovuti dagli Stati membri che contribuiscono al Fondo europeo di sviluppo (prima quota per il 2008)⁸.

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

³ GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

⁴ GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 1.

⁵ GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

⁶ GU C ... del ..., pag. ...

⁷ Documento 15986/07.

⁸ Documento 15990/07.

- (4) A norma dell'articolo 121, secondo comma, del regolamento finanziario per il 9° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti che la riguardano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della seconda quota del 2008 sono riportati nella tabella in allegato.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dalla data dell'adozione.

Articolo 3

Gli Stati membri che contribuiscono al 9° FES sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Contributi relativi alla seconda quota del 2008 (in euro))

PAESI	A titolo della Banca europea per gli investimenti	A titolo della Commissione
GERMANIA	24.528.000	233.600.000
BELGIO	4.116.000	39.200.000
DANIMARCA	2.247.000	21.400.000
SPAGNA	6.132.000	58.400.000
FRANCIA	25.515.000	243.000.000
GRECIA	1.312.500	12.500.000
IRLANDA	651.000	6.200.000
ITALIA	13.167.000	125.400.000
LUSSEMBURGO	304.500	2.900.000
PAESI BASSI	5.481.000	52.200.000
PORTOGALLO	1.018.500	9.700.000
REGNO UNITO	13.324.500	126.900.000
AUSTRIA	2.782.500	26.500.000
FINLANDIA	1.554.000	14.800.000
SVEZIA	2.866.500	27.300.000
TOTALE	105.000.000	1.000.000.000